



TRIBUNALE FEDERALE

Sentenza

Procedimento NRG 10/2016 – PF N000010/FICK/2016

Il Tribunale Federale composto da:

Avv. Flaminia Longobardi	Presidente
Avv. Stefano Ciulli	Componente
Avv. Fabio Riccio	Componente

In merito al procedimento federale n. 10/2016, aperto a seguito di atto di deferimento emesso dal Sostituto Procuratore Avv. Francesco Schippa in data 03/01/2017, nei confronti dell'atleta signor Ettore Tomassini, tesserato con il Circolo Arci Borgata Marinara ASD, per i fatti commessi durante la partita tra società Idroscalo Club (Milano) e la società Circolo Arci Borgata Marinara, in data 18/09/2016, durante la seconda giornata di gioco, nell'ambito del Campionato Under 21 di canoa polo, svoltosi a San Miniato nei giorni 17-18/09/2016, è stato rilevato che il tesserato Tomasini Ettore, al termine della partita n. 10 del girone 1, avrebbe colpito volontariamente al volto il giocatore n. 11 della società Idroscalo Club, tesserato Currelli Riccardo.

Il Presidente fissava udienza per il giorno 10 febbraio 2017.

All'udienza del 10 febbraio 2017 è comparso il Sostituto Procuratore, Avv. Francesco Schippa; per l'incolpato nessuno è comparso.

Nel corso dell'udienza il Collegio ha rilevato che sebbene la Segreteria federale avesse correttamente inoltrato l'atto di deferimento all'incolpato Tomasini e alla Società di appartenenza, i soggetti chiamati non avevano dato alcun riscontro in merito alla ricezione dell'atto, pertanto, il Collegio disponeva l'opportunità di fissare nuova udienza al fine di aver certezza della conoscenza dell'atto da parte dell'incolpato e per l'effetto rinviava l'udienza al giorno 2 marzo 2017, ore 14.30 per gli stessi incumbenti, dando ordine alla Segreteria federale di comunicare al soggetto incolpato il rinvio disposto.

All'udienza del 2 marzo 2017, alle ore 14.44, sono comparsi per la Procura Federale, il Sostituto Procuratore Avv. Francesco Schippa, nessuno è comparso per l'incolpato.

Il Collegio, rilevava la regolarità delle comunicazioni ed il perfezionarsi delle notifiche giunte alla conoscenza dell'incolpato.

Il Sostituto Procuratore, concludeva ribadendo il contenuto dell'atto d'incolpazione e, in particolare, domandando l'accertamento dell'illecito di cui all'art. 3, lett. a) e c) del Regolamento di Giustizia, considerate le testimonianze ottenute e la confessione scritta del medesimo Tomassini contenuta in atti e, per l'effetto, chiedeva al Tribunale voler applicare la sanzione della squalifica per 3 giornate di gara dal Campionato di Canoa Polo ex art. 5, lett. e) del Regolamento di Giustizia.

Il Tribunale Federale si riservava.

A scioglimento della riserva il Tribunale Federale,

- considerato il contenuto della denuncia dell'Ufficiale di Gara sig. Alberto Piccinni, il quale riferisce di aver visto il tesserato, Ettore Tomasini, colpire al volto, con due schiaffi, il giocatore n. 11 della società Idroscalo Club, Currelli Riccardo, dopo aver pronunciato la frase: "non sta zitto...si becca gli schiaffi";
- considerato che il medesimo incolpato Ettore Tomasini ha presentato una propria dichiarazione con la quale ha ammesso di aver commesso il fatto, rivolgendo le proprie scuse per quanto avvenuto e



precisando di aver colpito al volto il signor Currelli Riccardo, a seguito delle provocazioni verbali del medesimo espresse nei suoi confronti;

il Tribunale Federale,

- visti gli atti prodotti e le deduzioni rassegnate dalla Procura Federale;
- ritenuto che l'illecito risulta provato per *tabulas* e in particolar modo dalla testimonianza dell'Ufficiale di gara sig. Alberto Piccinni e dalle dichiarazioni spontanee rese dal medesimo incolpato;
- atteso che è accertato che la condotta tenuta dal tesserato Ettore Tomasini risulta lesiva dell'immagine della Federazione e contraria ai principi di lealtà e correttezza tutelati dall'Ordinamento sportivo;
- considerato altresì, che l'incolpato ha dichiarato di aver ricevuto continui e ripetuti insulti e provocazioni dal giocatore n. 11 della squadra avversaria, a seguito dei quali ha commesso il gesto illecito;

Il Tribunale Federale, ritiene equo

P.Q.M.

accertata la violazione dell'art. 3 comma 1, lett. b) e c) del Regolamento di Giustizia, dichiarare la colpevolezza dell'incolpato Ettore Tomasini e applicare al tesserato la sanzione della squalifica per 3 (tre) giornate di gara, ex art. 5 comma 1, lett. e) del Regolamento di Giustizia.

Il Tribunale Federale rinvia gli atti alla Procura Federale al fine di valutare la condotta del signor Currelli Riccardo, giocatore n. 11 della società Idroscalo Club (Milano) nell'ambito della giornata di gara in esame e alla luce delle dichiarazioni rese dal sig. Ettore Tomassini.

Roma, 8 marzo 2017

Avv. Flaminia Longobardi – Presidente

Avv. Stefano Ciulli (relatore)

Avv. Fabio Riccio